

Considerazioni sul segreto professionale dell'ecclesiastico e sul suo obbligo di testimoniare

Emilio Catenazzi

Giudice emerito del Tribunale federale svizzero

Queste note, come già si potrebbe dedurre dal titolo, sono stese con riferimento al diritto svizzero, di cui riprende i termini. Tuttavia, eviterò di entrare nei dettagli che possono essergli peculiari, e che non interessano particolarmente, e cercherò di rimanere nei principi generali, che sono comuni alle legislazioni dei Paesi vicini. Il contributo ha quindi – o dovrebbe avere – una valenza che va oltre i confini nazionali svizzeri.

1. Il problema

1.1. Gli ecclesiastici, così come altri detentori di un segreto professionale, non possono, secondo il codice penale svizzero, rivelarlo, se non commettendo un reato. La legge protegge in questo modo il segreto, sancendo condanne per chi lo viola. Essa attenua però l'assoluzza del principio stabilendo in taluni casi, e verificandosi certe condizioni, l'obbligo del detentore del segreto di darne comunque comunicazione all'autorità, rispettivamente di testimoniare in giudizio. Quest'obbligo legale di svelare nei casi previsti il segreto non è invero sancito nel cantone Ticino per gli ecclesiastici; siccome tuttavia la questione è dibattuta, e voci si manifestano per estenderlo pure a loro, vale la pena, vista l'importanza del segreto confidato all'ecclesiastico – e indipendentemente dall'esito di quel dibattito – di soffermarsi, pur brevemente, ma con qualche riflessione, sul tema.

1.2. La legge protegge, nel modo indiretto che abbiamo constatato, il segreto professionale e punisce, come si è visto, chi lo svela. Così, ad esempio, il codice penale svizzero (ma il contenuto della norma è comune a molte altre legislazioni)

Considerazioni sul segreto professionale dell'ecclesiastico e sul suo obbligo di testimoniare

sanziona all'art. 321 con la detenzione o la multa «gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori..., i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima». Gli ecclesiastici sono inseriti in una assai lunga categoria di persone e il loro segreto equiparato a quello da esse detenuto: chi dovesse sentirsi, a torto, turbato si consolerà constatando ch'egli guida, a ragione, l'elenco.

2. L'importanza del segreto professionale

Dibattiti

2.1. Il diritto comune punisce la violazione del segreto professionale perché l'interesse pubblico lo esige. Il buon funzionamento della società vuole che il malato trovi un medico, il giudicabile un difensore, il cattolico un confessore: tuttavia, né il medico, né l'avvocato, né il sacerdote potrebbero svolgere la loro missione se le confidenze riferitegli non fossero assicurate da un segreto legalmente protetto. Spetta pertanto all'ordinamento sociale far sì che questi confidenti necessari siano obbligati alla discrezione e spetta al legislatore assicurare che il silenzio sia loro imposto, in linea di principio senza riserve né condizioni: nessuno oserebbe più rivolgersi all'uomo di chiesa o a uno di questi professionisti se fosse temibile la divulgazione del segreto confidato¹.

2.2. In contrapposizione con l'interesse pubblico alla protezione del segreto sta però un altro interesse generale, diretto a farlo svelare quando motivi importanti – di massima prevalenti su quelli volti alla conservazione del segreto – lo richiedano. In primo luogo è il diritto processuale ad allentare la protezione del segreto professionale, sancendo l'obbligo generale di testimoniare, nel senso che chi è citato in giudizio come teste deve rispondere secondo verità alle domande, né può tacere (provvede poi lo stesso diritto procedurale a stabilire eccezioni a questo comune dovere). Accanto a ciò, vi sono disposizioni che obbligano positivamente a riferire, rispettivamente a denunciare, quanto si è appreso sotto segreto: così, il funzionario venuto a conoscenza di un delitto deve avvertire l'autorità penale e il medico che constata una malattia contagiosa quella sanitaria. Allentamenti siffatti alla prote-

¹ H. MOUTOUH, *Secret professionnel et liberté de conscience: l'exemple des ministres de culte*, in Recueil Dalloz 28 (2000) 431; vedi anche N. OBERHOLZER, *Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar*, Basel 2003, n. 2 all'art. 321.

zione del segreto non si addicono, per il particolare valore di quello che gli è confidato, all'ecclesiastico.

3. L'obbligo (generale) di testimoniare

3.1. L'obbligo di testimoniare (così come quello, che in certo senso vi è correlato, di denuncia) dovrebbe essere escluso, senza correttivi che possano rimetterlo in discussione, per l'ecclesiastico. Giustamente Bernard Corboz² rileva che «le prêtre ne doit pas révéler les aveux du meurtrier dans le secret du confessionnal». È utile, per comprendere meglio la questione, che ci si soffermi su un testo preciso, che ne riflette bene i vari risvolti (comuni ad altre legislazioni). Si tratta dell'art. 124 del codice di procedura penale del cantone Ticino, la cui recente messa in discussione ha dato lo spunto a queste riflessioni. La norma stabilisce che non possono essere obbligati a testimoniare, in particolare, gli ecclesiastici per tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio del loro ministero (lett. a) e, salvo che per loro esista un obbligo legale di informare l'autorità, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, così come i rispettivi ausiliari e le levatrici, per tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio della professione (lett. b). Tutti i professionisti indicati in quest'ultima lettera, eccetto gli avvocati, non possono tuttavia rifiutare di deporre quando la persona interessata li proscioglia per scritto dall'obbligo di serbare il segreto.

Dibattiti

3.2. Constatiamo quindi che, per il momento (ma il tema è, come detto, oggetto di discussione), il segreto confidato all'ecclesiastico è ben protetto dalla legge locale e non affatto limitato dall'obbligo del sacerdote di testimoniare quando l'interessato lo svincoli dal dovere di mantenerlo. Non si fa in effetti valere contro l'ecclesiastico l'obiezione secondo cui, in caso di consenso dell'interessato a svelarlo, il segreto cesserebbe di esserlo. Tuttavia, già risulta dalla suesposta norma che per l'avvocato stesso la volontà o il consenso dell'interessato non sono decisivi, visto ch'egli può comunque rifiutare la testimonianza. Ciò deve valere a maggior ragione per l'ecclesiastico.

² *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Bern 2000, 646.

4. Il segreto sacramentale della confessione e la libertà di credo e di coscienza

4.1. Il segreto rivelato nel sacramento della confessione, per cominciare da quello, è in effetti un atto assai particolare e tocca aspetti molto profondi: esso merita quindi attenzioni non omologabili con quelle prestate ad altri pur degnissimi segreti. Il segreto sacramentale della confessione è per sua natura assolutamente inviolabile, tanto che lo stesso diritto canonico reputa i sacerdoti incapaci a deporre su tutto ciò che fu loro confidato in essa, e questo anche se il penitente ne richieda la manifestazione. Anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità (can. 1550 § 2 n. 2).

4.2. È anche in questo contesto preciso e imprescindibile che può – e deve – essere chiamato a sostegno dell'inviolabilità del segreto il diritto fondamentale della libertà di credo e di coscienza sancito, in Svizzera, dall'art. 15 della costituzione federale: esso vieta «de façon absolue»³ ogni intromissione dello Stato nel nucleo duro e intangibile della libertà religiosa⁴. Viene in realtà riconosciuto in modo indiscutibile all'individuo «le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses»⁵: e questo vale non solo per il cittadino comune ma anche per l'ecclesiastico, che deve potere esercitare il suo ministero, per lo meno nelle questioni più profonde o sacramentali, al di fuori di possibili ingerenze a esso estranee, e quindi inammissibili e ingiustificate.

4.3. Ogni diritto costituzionale può invero essere, a determinate (e rigorose) condizioni, limitato, né quello che sancisce la libertà di credo e di coscienza sfugge a questa regola. Tuttavia, perché la restrizione sia ammissibile, occorre che l'interesse pubblico che la richiede prevalga su quello al mantenimento, in una fattispecie come questa, del segreto. Tale condizione però non si avvera nei confronti dell'ecclesiastico, viste la rilevanza e la particolarità, sotto molteplici profondi aspetti, teologici, giuridici e sociali, del segreto a lui confidato, e del quale è depositario.

³ A. AUER – G. MALINVERNI – M. HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, Bern 2000, 481.

⁴ *Decisioni del Tribunale federale svizzero*, Raccolta ufficiale, DTF 101 I a 391 consid. 3 b.

⁵ DTF 123 I 296 consid. 2 b/aa; vedi anche U. J. CAELTI, *Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar*, Zürich 2002, n. 17 all'art. 15.

4.4. Questa caratteristica e questo speciale bisogno di protezione del segreto confidato all'ecclesiastico sono stati, e sono, oggetto di particolare studio. Hans Dubs⁶ considera essenziale che l'ecclesiastico abbia, sulla base delle norme penali, «eine umfassende Pflicht» alla conservazione del segreto, come viene del resto indiscutibilmente riconosciuto. «Diese rechtlich sanktionierte Schweigepflicht – egli aggiunge – gewährleistet die besondere Stellung des Seelsorgers als einer Vertrauensperson und schützt den Einzelnen, der sich an den Seelsorger wendet, vor dem Missbrauch der anvertrauten Geheimnisse». E lo stesso Dubs così prosegue: «Es besteht also einerseits ein öffentliches Interesse (m. E. auch ein eminent kirchliches Interesse) an der strikten Aufrechterhaltung der besonderen Stellung des Seelsorgers und anderseits ein Individualinteresse daran, dass die dem Seelsorger anvertrauteten Geheimnisse nicht preisgegeben werden»⁷. L'autore spiega poi le soluzioni adottate nei cantoni svizzeri sulla base vuoi di una protezione prettamente individualistica della protezione del segreto, vuoi di una concezione coinvolgente pienamente anche l'ecclesiastico che è del resto quella più rispondente alla natura del suo ministero. Ciò che importa rilevare è ch'egli comunque sottolinea con chiarezza, e considera con forza, la grande valenza del bisogno di protezione del segreto dell'ecclesiastico.

5. Estensione del segreto professionale

5.1. La protezione del segreto professionale è sancita in Svizzera, come si è già osservato, attraverso la punizione di chi lo viola. Si può dire che c'è violazione del segreto professionale quando una persona tenuta a serbarlo rende intenzionalmente accessibile a un terzo non autorizzato il segreto appreso nell'esercizio della professione. Quale sia l'interesse giuridicamente protetto è oggetto di controversia. Secondo taluni, la protezione del segreto professionale trova fondamento nell'interesse pubblico e ha carattere assoluto; secondo altri, essa deriva piuttosto dall'interesse del cliente così che il segreto può essere levato in talune circostanze.

La giurisprudenza svizzera sceglie una via di mezzo, ammettendo la difesa di una pluralità di interessi: sono così oggetto di protezione, attraverso la norma pena-

⁶ *Das Berufsgeheimnis des Geistlichen*, testo pubblicato di una conferenza tenuta davanti al Capitolo riformato del canton Argovia, ad Aarau, l'11 marzo 1963, e spesso ancora citata.

⁷ *Op. cit.*, 10.

Considerazioni sul segreto professionale dell'ecclesiastico e sul suo obbligo di testimoniare

Dibattiti

le, la persona che confida il segreto, il professionista o il sacerdote che lo riceve e, infine, ma certo non da ultimo, l'esigenza pubblica volta a che le funzioni da loro svolte possano esserlo in buone condizioni⁸. Abbiamo visto però che, per quanto riguarda l'ecclesiastico, è molto particolare la natura del segreto che gli viene confidato, ritenuto che questo coinvolge in pieno anche la libertà di credo e di coscienza con i suoi sensibili addentellati.

5.2. La norma penale punisce gli ecclesiastici (e i professionisti in essa menzionati) che rivelano «segreti a loro confidati per ragione della loro professione». La nozione di segreto è quindi nel contempo ampia e circoscritta, e interessante è il già citato studio di Hugues Moutouh, il quale si esprime anche sul segreto, da lui definito «quasi sacramentale», e pure meritevole di particolare protezione, che nasce dalle relazioni spirituali tra un religioso e il suo superiore nell'occasione di una richiesta di consiglio, in un colloquio al di fuori della confessione.

In realtà, è pur vero che non si deve parlare di un solo segreto ecclesiastico, ma di più segreti. Certo, quelli sacramentali sono i più familiari e soprattutto i più importanti e solenni. Ma, accanto a essi, oltre ai segreti quasi sacramentali di cui si è detto, stanno i segreti riferiti al sacerdote in modo confidenziale al fine di riceverne sollievo e consiglio: sono quei segreti che Moutouh definisce d'ordine naturale e di cui la Chiesa non pretende l'inviolabilità assoluta, pur imponendo di rispettarli in nome della legge naturale.

5.3. La legge comune non fa queste distinzioni teologiche e sottili e protegge puramente e semplicemente il segreto che viene confidato all'ecclesiastico mentre questi svolge la sua funzione (la quale non si limita, e di gran lunga, alla confessione). Su questa linea, la norma che esenta nel diritto processuale ticinese gli ecclesiastici dall'obbligo di testimoniare si riferisce, senza ulteriori limiti, a «tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio del loro ministero». Pertanto, la facoltà dell'ecclesiastico di non testimoniare ha una portata vasta (anche se ora, invero, si sta discutendo se non limitarla). È tuttavia assai problematico e sicuramente inopportuno invadere questo campo e operare distinzioni che se anche hanno un fondamento sul piano teologico, su quello pratico sarebbero difficilmente giustificate. Quello accordato all'ecclesiastico non è un privilegio, ma un semplice diritto attinente alla particolarità del suo ministero. Del resto, l'importante funzione anche sociale dell'ec-

⁸ B. CORBOZ, *op. cit.*, vol. II, 640-641.

clesiastico verrebbe compromessa se chi gli si confida pur fuori dal sacramento della confessione non può contare su una discrezione assoluta.

6. Conclusioni

Ho espresso qui, brevemente, alcune considerazioni sul segreto professionale cui sono tenuti civilmente gli ecclesiastici (con le conseguenze penali qualora lo violino) e sul riconoscimento legale dell'importanza di una sua protezione accresciuta: è in questo contesto che l'ecclesiastico viene esentato dall'obbligo di testimoniare e che le inflessioni che conosce il segreto confidato ad altre categorie di persone non valgono per lui. Il tema è lungi dall'essere esaurito: tuttavia, la natura della rivista, in cui esso si inserisce un poco da intruso, e il cortese invito rivoltomi di esporlo in poche pagine, non mi consentono di andar oltre. Lo scopo di questo richiesto contributo consisteva nel presentare un tema che interessa da vicino gli uomini di Chiesa e che ha suscitato recentemente alcune pubbliche, e non concluse, discussioni. Spero di averlo raggiunto.

Dibattiti